REGOLAMENTO (CEE) N. 1784/93 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1993

che fissa i coefficienti di adeguamento dell'aiuto relativo al lino tessile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1557/93 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1308/70 l'ammontare dell'aiuto per il lino, concesso agli operatori, è differenziato attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti in base alla resa media di semi constatata, da un lato per il lino macerato non sgranato e dall'altro per il lino diverso da quello macerato non sgranato, nel corso delle campagne di commercializzazione dal 1987-88 al 1991-92 nelle zone omogenee di produzione; che tale differenziazione può essere effettuata con i coefficienti indicati qui di seguito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Salvo restando il paragrafo 2, l'aiuto che dovrà essere concesso agli operatori nel settore del lino tessile viene adeguato, per ciascuna zona di produzione, applicando il relativo coefficiente che figura in allegato.

Tale coefficiente si applica all'ammontare dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1308/70, diminuito, se del caso, dell'importo di cui all'articolo 2 del regolamento e ridotto, inoltre, in funzione dei riallineamenti monetari.

2. Per il lino macerato non sgranato, i coefficienti di cui al paragrafo 1 vengono moltiplicati per 0,868.

3. Ai sensi del presente regolamento si intende per lino macerato non sgranato il lino tessile che:

a) dopo l'estirpazione è rimasto sul campo per un periodo superiore a quello necessario per l'essiccazione,

b) presenta almeno due delle caratteristiche seguenti:

— colorazione castano scuro o nera,

— capsula dei semi facilmente staccabile,

— liberazione delle fibre più agevole che nel caso del lino che dopo l'estirpazione è stato sul campo solo durante il periodo necessario per l'essiccazione,

c) non ha subito alcun processo di sgranatura.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a partire dalla sua campagna 1993-94.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 26.

ALLEGATO

ZONE OMOGENEE DI LINO TESSILE E RELATIVI COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO

Zona di produzione	Coeffciente
Zona I	1,177
Le zone Ijsselmeerpolders e Droogmakerijen, Noord-Holland nonché Noordelijk Kleigebied nei Paesi Bassi	
Zona II	1,127
1. Altre zone dei Paesi Bassi	
2. I seguenti comuni belgi : Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (senza Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (soltanto Meerdonk), St-Laureins, Veurne e Zuienkerke	
Zona III	0,997
1. Altre zone del Belgio	
2. Le seguenti zone francesi :	
— Il dipartimento Nord	
— i circondari di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais	
— i circondari di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento Ardennes	
— il circondario di Charleville-Mézières nel dipartimento Ardennes	
Zona IV	0,975
Repubblica federale di Germania	
Zona V	0,946
Zone francesi altre che quelle riprese nella zona III	
Zona VI	0,869
Altre zone della Comunità	